

COMUNE DI CASARANO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE UFFICIO VAS

19 novembre 2018, n.03/2018

Oggetto: **Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”) - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS del “Piano di Lottizzazione aree comprese nel Comparto E del PRG del Comune di Alezio”.**
Autorità procedente: Settore Tecnico - Servizio Urbanistica del Comune di Alezio (LE).

L'anno **2018**, addì **19** del mese di **novembre** in Casarano (LE), presso l'Ufficio VAS dei comuni di Casarano e Alezio con sede in Casarano, Piazza S. Domenico n.1, l'Ing. Stefania GIURI, quale Responsabile Ufficio VAS, giusta Decreto Sindacale n. 8 del 18 gennaio 2018, sulla scorta dell'istruttoria tecnico - amministrativa espletata,

PREMESSO che:

- il Comune di Alezio (LE) è dotato di PRG (Piano Regolatore Generale) vigente che non è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica poiché approvato in data antecedente all'entrata in vigore della normativa in materia di VAS;
- con nota, acquisita al prot. com. n. 9447 del 18.04.2018, il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Alezio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all'Ufficio Vas per i Comuni di Casarano e Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 del 23.10.2014, istanza di verifica in adempimento del D.Lgs. 152/2006 per l'intervento di cui all'oggetto, allegando la seguente documentazione in copia cartacea, e su supporto digitale:

RELAZIONE	RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (RAP)
VAS 2018	PARERE PAESAGGISTICO RILASCIATO AI SENSI DELL'ART. 5.03 DELLE NTA DEL PUTT/P CON DGR N. 1451 DEL 10.07.2014 (allegato 5 del RAP)
NOTA REGIONE	NOTA REGIONE PUGLIA - SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AOO_145/PROT 21/07/2017 - 0005887
ALL. A	RELAZIONE ILLUSTRATIVA E FINANZIARIA- ELENCO DITTE
ALL. E	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ALL. F	STUDIO GEO - IDRO - MORFOLOGICO - SISMICO
TAV. 1	STRALCI CATASTALE, PRG, AEROFOTOGRAFIA., RILIEVO CELERIMETRICO
TAV. 2	STATO DEI LUOGHI
TAV. 3	PLANIMETRIA GENERALE CON ZONIZZAZIONE, STANDARD EDILIZI - AREE DA CEDERE
TAV. 4	SAGOMA DI MASSIMO INGOMBRO, DISTACCO CONFINI
TAV. 5	INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI, UNITA' MINIME D'INTERVENTO
TAV. 6	PLANIVOLUMETRIA - STUDI COMPOSITIVI E TIPOLOGICI
TAV. 7	SOVRAPPORZIONE CATASTALE CON PIANO DI LOTTIZZAZIONE
TAV. 8.1	VIABILITA' E PARCHEGGI, PROFILI E SEZIONI TIPO
TAV. 8.2	PLANIMETRIA GENERALE E PARTICOLARI DELLA RETE IDRICA
TAV. 8.3	PLANIMETRIA GENERALE E PARTICOLARI DELLA RETE DI FOGNATURA NERA
TAV. 8.4	PLANIMETRIA GENERALE E PARTICOLARI DELLA RETE DI FOGNATURA BIANCA
TAV. 8.5	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO
TAV. 8.6	RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, CAVIDOTTI PER CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA E TELEFONICA UNITA' ABITATIVE

- con la medesima nota acquisita al prot. n. 9447 del 18.04.2018 il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Alezio trasmetteva, altresì:
 - copia della DCC n. 18 del 31.05.2012 di adozione del piano, contenente il parere del Responsabile del Settore Urbanistica;

- nota della Regione Puglia acquisita al protocollo del Comune di Alezio n. 9060 del 24.07.2017 con la quale è stata confermata l'ottemperanza alle prescrizioni della DGR n. 1451 del 10.07.2014 recante "*Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P)*";
 - copia del versamento dei diritti istruttori;
- con nota prot. 13151 del 04.06.2018, l'Ufficio VAS provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato nell'area riservata del sito istituzionale del Comune di Casarano all'indirizzo <http://www.comune.casarano.le.it/item/comune-di-alezio-piano-di-lottizzazione-comparto-e>):
- Regione puglia - Sezione autorizzazioni ambientali;
 - Regione puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio;
 - Regione Puglia - Sezione urbanistica;
 - Regione Puglia - Sezione infrastrutture per la mobilità;
 - Regione Puglia - Sezione ciclo dei rifiuti e bonifiche;
 - Regione Puglia - Sezione risorse idriche;
 - Regione Puglia - Sezione difesa del suolo e rischio sismico;
 - Regione Puglia - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Regione Puglia - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - Autorità di bacino della Puglia;
 - Autorità idrica pugliese;
 - AQP;
 - Regione Puglia - ARPA Puglia;
 - Azienda Sanitaria locale di Lecce;
 - Provincia di Lecce - Servizio tutela e valorizzazione ambientale;
 - Provincia di Lecce - Servizio pianificazione territoriale;
 - Ufficio struttura tecnica provinciale (Genio Civile) di Lecce;
 - Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi;
 - Comune di Alezio - Settore urbanistica
- con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l'invio di eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS alla scrivente Autorità Competente, nonché all'Autorità Procedente, entro il termine di 30 giorni;
- con nota pec prot. 6445 del 14.06.2018, acquisita al prot. com. n. 14098 del 14.06.2018, il **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** inviava il proprio contributo comunicando la competenza del procedimento in parola in capo alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto.
- con nota prot. AOO_148/22 Giu.2018/prot/1108, acquisita al prot. com. n. 15128 del 25.06.2018, la **Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione pianificazione della mobilità e dei trasporti**, trasmetteva il proprio contributo osservando quanto segue: il Rapporto Ambientale Preliminare non contiene la verifica di coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti, nonché con il piano attuativo 2015-2019. A tal proposito si proceda ad integrare gli elaborati di progetto e, in ottemperanza agli obiettivi e alle strategie previste dal PRT della Regione Puglia, si prevedano delle soluzioni in grado di favorire maggiormente la mobilità sostenibile a livello locale, promuovendo modalità di trasporto meno inquinanti (tra cui quella ciclabile), favorendo l'intermodalità e il trasporto pubblico collettivo. Fermo restando le osservazioni di cui sopra la Sezione rileva che: *l'intervento di che trattasi è compatibile con il sistema infrastruttura/e preesistente. Il sistema viario è in linea con quanto previsto dal PRG. Le previsioni strategiche individuate dal PRT non interessano il comparto oggetto della lottizzazione.*
- con nota pec prot. 0044425-32-05/07/2018, acquisita al prot. com. n.16302 del 05.07.2018, l'**ARPA Puglia** inviava il proprio contributo osservando quanto segue: *si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti al piano siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di mitigazione. A tal fine chiede che:*

- *si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche attenendosi comunque alla normativa regionale in materia;*
- *si persegua il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche (Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, ovvero della “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”), in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta per l’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo;*
- *in merito all’inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della LR 3/2002) e si evidenzii l’eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale;*
- *sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;*
- *si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla LR 13/2008 e s.m.i. “Norme per l’abitare sostenibile”, privilegiando in particolare l’adozione:*
 - *di materiali, di componenti edili e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;*
 - *di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR n. 1471/2009 e s.m.i.);*
 - *di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati);*
 - *di disgiuntori e cavi schermati, prevedendo altresì il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori, ai fini del contenimento dell’inquinamento elettromagnetico indoor.*
- *per le fasi di cantiere, si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del DM 10 agosto 2012, n. 161.;*
- *durante le fasi di cantiere dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l’area di lavoro sarà bagnata artificialmente, così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d’accesso) e le emissioni di rumore.*

Si raccomanda che tutte le prescrizioni recepite dall’Autorità competente siano riportate nell’atto definitivo di approvazione del Piano.

- con nota pec prot. U-09/07/2018-0070997, acquisita al prot. com. n. 16490 del 09.07.2018, l’Acquedotto Pugliese inviava il proprio contributo facendo presente che il comparto oggetto d’intervento *risulta per la maggior parte escluso dal Piano di tutela delle Acque (DGR n. 230 del 20/10/2009)* e pertanto invitava l’amministrazione Comunale a richiedere la conformità al Piano d’Ambito del comparto all’Autorità Idrica Pugliese;
- con nota PEC prot. com. n. 17384 del 18.07.2018 questo ufficio chiedeva il parere di competenza all’Autorità Idrica Pugliese, già invitata ad esprimersi nell’ambito della procedura in oggetto;
- con nota PEC prot. n. 0004146 del 12.09.2018, acquisita al prot. com. n. 21269 del 13.09.2018 l’**Autorità Idrica Pugliese** evidenzia che *l’area oggetto di intervento risulta esterna alla perimetrazione dell’agglomerato di Gallipoli (tra cui ricade il comune di Alezio), così come indicato dal vigente Piano di Tutela delle Acque (rif. Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009)*. La stessa, nel considerare l’ulteriore carico di progetto desunto dagli elaborati di progetto per le reti idrica e fognaria in circa 512 abitanti equivalenti (AE), rammenta che *il vigente Piano d’Ambito riporta la previsione demografica ISTAT, corrispondente allo*

scenario alto, e che per gli abitanti ricadenti nella classe demografica tra 2.000-20.000 abitanti residenti (tra cui l'abitato di Alezio), considera una dotazione idrica (al netto delle perdite) di previsione al 2018 pari a 150 l/(ab*g).

Per tutto quanto sopra esposto, considerato altresì che l'area oggetto d'intervento risulta esterna alla perimetrazione dell'agglomerato di Gallipoli, l'Autorità Idrica Pugliese esprime un preliminare nulla osta alla realizzazione idrica e fognaria sopra descritta, riservandosi di comunicare il parere definitivo di compatibilità al Piano d'Ambito a valle dell'acquisizione da parte di codesta amministrazione dell'atto di autorizzazione a procedere alla lottizzazione in parola.

Ciò al fine di poter avanzare istanza di ripermimetrazione dell'agglomerato di Gallipoli alla Sezione Risorse Idriche.

L'Autorità Idrica Pugliese fa altresì presente che il proprio parere *risulta altresì condizionato al rilascio da parte di Acquedotto Pugliese (di seguito AQP) della prevista Attestazione di Conformità con il sistema gestionale (con particolare riferimento alla disponibilità di approvvigionamento idrico oltre che alla capacità del presidio depurativo di trattamento degli ulteriori reflui rinvenienti dall'area oggetto d'intervento), nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni dettate da AQP per la successiva gestione delle opere realizzate.*

- con nota MIBACT prot. n. 0017799 del 21.09.2018 acquisita al prot. com. n. 22179 del 24.09.2018 la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto** inviava il proprio contributo riferendo quanto segue:

Accertato che la zona non è interessata da vincoli archeologici ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o da procedimenti di vincolo in itinere, né da segnalazioni archeologiche o da Beni e Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico del PPTR;

Considerato, tuttavia, che a circa 200 metri dall'area interessata dal suddetto comparto insiste un'importante area di interesse archeologico, vincolata ai sensi del D.M. 18/10/1991, che ha finora restituito testimonianze di grande rilievo per la ricostruzione storica della sequenza insediativa della città di Aletium, peraltro in buona parte edite, la cui documentazione è custodita nell'archivio di questa Soprintendenza;

Considerato che in base alle attuali conoscenze l'impatto sul patrimonio archeologico è solo potenziale, non essendovi interferenza diretta tra l'area del comparto e l'area d'interesse archeologico di cui sopra.

Questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza e ai soli fini della tutela archeologica, ritiene che il piano non debba essere assoggettato a VAS, tuttavia, si rappresenta che tale valutazione non esclude le autorizzazioni previste dalla Parte II e Parte III del D. Lgs. 42/2004.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1451 del 10.07.2014 recante "Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P)" e la nota AOO-145/PROT del 21-07-2017-0005887 con cui la Regione Puglia ha preso atto e valutato positivamente gli elaborati trasmessi in adeguamento al parere paesaggistico rilasciato in data 10.07.2014;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Alezio è dotato di PRG, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 11.03.2003;
- il PRG di Alezio non è stato sottoposto alla procedura di VAS in quanto approvato prima del 2009;
- il Piano di Lottizzazione delle aree comprese nel Comparto E del PRG presenta le caratteristiche di cui all'art. 5 - comma 5.1 lett. b del regolamento regionale n. 18/2013;
- poiché il PRG di Alezio, di cui il P.L. in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni né per l'esclusione dalla VAS introdotta nell'ordinamento nazionale con il decreto legge 13 maggio 2011, n° 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n° 106), né per la semplificazione disposta all'art. 6, comma 6.1 del R.R. 18/2013. Di conseguenza il Piano di Lottizzazione è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.4 della L.R. 44/2012 *"Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui all'art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra"*;
- con deliberazione di giunta comunale n. 199 del 29.05.2014 si procedeva alla costituzione dell'Ufficio Vas nell'area tecnica del Comune di Casarano;
- successivamente i Comuni di Casarano ed Alezio in data 23.10.2014 stipulavano Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio in forma associata della Delega Vas, ai sensi della normativa in materia (leggi regionali 44/2012 e 4/2014), secondo lo schema di Convenzione ratificato dai rispettivi Consigli Comunali con Deliberazioni n. 19 del 13.08.2014 e n. 45 del 31.07.2014;
- con decreto del Sindaco del Comune di Casarano n. 8 del 18 gennaio 2018 si individuava e nominava l'Ing. Stefania GIURI a cui venivano delegate le funzioni stabi lite per legge i n materia di VAS;

ATTESO che, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità Procedente è il Servizio Urbanistica del Comune di Alezio facente capo all'Arch. Venanzio MARRA;
- l'Autorità Competente è l'Ufficio VAS per i comuni di Casarano e Alezio con sede in Casarano, Piazza San Domenico n.1, facente capo all'Ing. Stefania GIURI;
- il presente Provvedimento di verifica, redatto dall'Ufficio VAS dei Comuni di Casarano e Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamata, verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sull'Albo Pretorio del Comune di Casarano, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Casarano, ai sensi dell'art.8 comma 5 della L.R. n. 44/2012. Il suddetto provvedimento verrà inoltre trasmesso, a cura di questo Ufficio, all'Autorità procedente, il Servizio Urbanistica del Comune di Alezio, che provvederà alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Alezio e all'Ufficio VAS della Regione Puglia;

VISTO il Progetto del Piano di Lottizzazione delle aree comprese nel Comparto E del PRG.

Descrizione Progetto

li PRG di Alezio ind ividua come proprio specifico strumento attuativo il Comparto (Tav. 6 del PRG). L'area interessata dal Piano di Lottizzazione di progetto fa parte del Comparto E ubicato tra via Rivera e via San Pancrazio. Essa confina sul lato est con zona agricola e con il Comparto PEEP 2, sul lato ovest è delimitata da una fascia quasi completamente edificata (zona B/1 di completamento edilizio) interrotta da due tratti stradali che collegano il Comparto alla via Dante Alighieri.

La superficie complessiva della maglia, secondo quanto riportato nel Rapporto Preliminare di Verifica è di mq 62.018,54 e il numero di abitanti insediab ile è pari a circa 512 unità.

Secondo quanto descritto nel Rapporto Preliminare di Verifica l'area d'intervento:

- non ricade in aree di pericolosità idraulica;
- in riferimento all'idrologia e alla gestione delle risorse idriche, ricade in aree vincolate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) a tutela quali-quantitativa;
- in riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, non è interessata da aree protette di tipo nazionale, regionale; non ricade nelle zone umide individuate nella convenzione di Ramsar; non ricade in alcun SIC; non rientra tra i siti UNESCO; non sono presenti beni culturali ex art. 10 del D.Lgs. 42/2004; non ricade in zone di interesse archeologico, in particolare in aree di rilevante interesse archeologico e paesaggistico ex at. 142 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 42/2004; non sono presenti immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del D. Lgs. 42/2004);

- non rientra tra i siti potenzialmente inquinati, siti di interesse nazionale e aree soggette a piano di risanamento della qualità dell'aria.

Si ritengono possibili impatti sull'ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall'attuazione del piano in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1. **gestione ambientale sostenibile**, relativamente al servizio idrico integrato (per l'incremento dei consumi idrici), nonché all'uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del d.lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;
2. **qualità dell'ambiente urbano**, per quanto concerne:
 - a. clima acustico;
 - b. mobilità sostenibile;
 - c. emissioni atmosferiche inquinanti - aumento di combustione non industriale e traffico veicolare;
 - d. dotazione di aree destinate a verde pubblico;
3. **assetto territoriale**, con particolare riferimento:
 - a. alla sostanziale conferma di una forma compatta di insediamento, ma anche al rischio di espansione urbana nel contesto agricolo di inserimento dell'intervento;
 - b. alla sottrazione di suoli agricoli e all'aumento delle superfici impermeabilizzate;
 - c. alle condizioni di sicurezza degli edifici e delle strutture in progetto;
4. **ciclo delle acque**, in termini di smaltimento dei reflui, trattamento delle acque meteoriche e tutela quali-quantitativa dell'acquifero.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto rappresentato dai progettisti negli elaborati progettuali e alla luce dei contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale, non sono emersi elementi tali da far ipotizzare impatti significativi sull'ambiente;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, che **il Piano di Lottizzazione delle aree comprese nel Comparto E del PRG** non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici* (art. 5, comma 1 lettera c del d.lgs. 152/2006 e art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere **escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica** di cui agli articoli da 9 a 15 del medesimo decreto, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e **a condizione che siano rispettati i termini dei pareri resi dagli Enti consultati di cui alle premesse e le seguenti prescrizioni:**

In merito agli **aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici:**

- siano limitati ed ottimizzati i percorsi di impianto al fine di evitare eccessivi scavi e/o trasformazioni dello stato dei luoghi;
- si garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzazione delle rocce di scavo.

Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di **tutela quali-quantitativa delle acque:**

- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 3.2.12 dell'allegato 14 al Piano di Tutela delle Acque;
- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, con riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente;
- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili - per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa

rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente nelle aree verdi o a servizi.

In merito al **clima acustico** vengano rispettati livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della LR 3/2002) e si evidenzino l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale.

In merito al **contenimento dell'inquinamento luminoso** venga rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".

Nella **realizzazione dei parcheggi e della viabilità interna all'area** vengano privilegiate per le sistemazioni esterne e per i parcheggi l'uso di pavimentazioni drenanti, a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante, opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno, che garantisca la tutela delle falde sotterranee dalla contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti.

Nella **progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato**:

- dovrà essere garantita la presenza di essenze vegetali autoctone (arboree e/o arbustive) nell'intero sito di intervento;
- non dovranno essere realizzate sistemazioni degli spazi verdi a prato inglese, in quanto comporterebbero l'introduzione di un elemento estraneo ai luoghi; dovranno essere preferiti spazi aperti a terreno vegetale o, in alternativa, con ghiaia o misto di terra battuta e ghiaia.

Si promuova l'**edilizia sostenibile**, secondo i criteri di cui alla LR 13/2008 e s.m. "Norme per l'abitare sostenibile", privilegiando in particolare l'adozione:

- di materiali, di componenti edili e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR n. 1471/2009 e s.m.i.);
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati);
- di disgiuntori e cavi schermati, prevedendo altresì il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori, ai fini del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico indoor.

Inoltre nella fase attuativa del progetto, oltre ogni misura e presidio come per legge in materia di allestimento e tenuta dei cantieri, sicurezza ed igiene del lavoro, si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

- per le fasi di cantiere, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del DM 10 agosto 2012, n. 161;
- durante le fasi di cantiere dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l'area di lavoro dovrà essere bagnata artificialmente, così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d'accesso) e le emissioni di rumore.

Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione delle aree comprese nel Comparto E del PRG del Comune di Alezio;
- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione dello stesso, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili.

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 09 ottobre 2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta del Comune di Casarano n. 199 del 29 maggio 2014;

VISTA la Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 in data 23.10.2014 tra i Comuni di Casarano e Alezio per l'esercizio in forma associata della competenza della delega VAS, ai sensi della normativa in materia;

VISTO il Decreto del Sindaco del Sindaco del comune di Casarano n. 08 del 18 gennaio 2018;

VISTA la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari ad € 3.500,00 effettuata con bonifico bancario a favore del Comune di Casarano in data 15.03.2018, regolarmente incassato;

Tutto ciò premesso il Responsabile dell'Ufficio VAS,

DETERMINA

- 1. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 il Piano di Lottizzazione delle aree comprese nel Comparto E del PRG del Comune di Alezio di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino i termini dei pareri resi dagli Enti consultati di cui alle premesse, già in possesso dell'Autorità Procedente, e le prescrizioni indicate in precedenza, qui integralmente richiamate, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici di progetto anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso;**
- 2. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;**
- 3. di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di Alezio, che provvederà alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Alezio;**
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Casarano, quale sede dell'ufficio VAS dei comuni di Casarano e Alezio - Autorità competente;**

5. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- all'ufficio VAS della Regione Puglia (pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it), per quanto eventualmente di competenza.

Il Responsabile Ufficio VAS

Ing. Stefania GIURI